

**LUISS**

**Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**

Dottorato di Ricerca in

*Diritto degli affari*

XXI ciclo

***I GRUPPI DI SOCIETÀ NEL CODICE CIVILE***

Coordinatore

*Chiar. mo Prof.*

*Gustavo Visentini*

Tutor

*Chiar. mo Prof.*

*Luigi Filippo Paolucci*

Dottoranda

*Federica Casadei*

## SINTESI DELL'ELABORATO

L'elaborato ha ad oggetto il fenomeno dei "gruppi di società", alla luce delle innovazioni apportate dalla riforma del diritto societario.

La ricerca prende atto dell'introduzione nel codice civile, di una serie di norme che consentono di parlare di un vero e proprio <<diritto dei gruppi >> e, anche se mancano disposizioni che prendano in considerazione tutti i complessi aspetti della formazione, dell'organizzazione del funzionamento del gruppo e delle relative componenti costitutive, vi è la possibilità di tentare la ricostruzione di un vero *Konzernorganisationsrecht*.

Partendo da uno studio approfondito di quello che è considerato l'elemento essenziale e caratterizzante del fenomeno dei gruppi, e cioè l'attività di direzione e coordinamento di società, sia nel caso in cui l'aggregazione sia fondata sul controllo azionario, sia nel caso in cui trovi la sua fonte in un contratto, l'indagine ha individuato tutti gli aspetti caratterizzanti l'attività di direzione e coordinamento, al fine di acquisirne una pronta identificazione, attraverso dati oggettivamente riscontrabili, e di delimitare l'ambito di applicazione delle norme che la riguardano, in un contesto nel quale il legislatore ha scelto di non definire il fenomeno in termini rigorosi e precisi; sono state individuate poi le possibili fonti del potere di direzione unitaria e infine, le modalità di costituzione dei gruppi societari.

L'elaborato ha ad oggetto, altresì, lo studio della relazione tra controllo, direzione unitaria e gruppo, nel quale viene approfondito il ruolo giocato dal primo quale possibile fonte del potere di direzione unitaria, pur nella consapevolezza dell'inadeguatezza dello stesso quale parametro necessario, e sufficiente, per individuare l'esistenza del gruppo. Vengono infatti individuati altri possibili strumenti di formazione del gruppo, fra i quali, in particolare, quello negoziale.

L'approfondimento in tema di direzione unitaria contrattuale è sviluppato in modo da affrontare, in termini critici, le problematiche legate al potenziale ingresso nel nostro ordinamento dei cc.dd. contratti di dominazione (*Beherrschungsvertrag*), previsti dal diritto tedesco, ma sino a questo momento avversati dal nostro, in quanto considerati

in contrasto con i principi generali del diritto societario; e, in termini positivi, le potenzialità di questo “strumento” di formazione del gruppo, attraverso il quale l’organizzazione del fenomeno aggregativo non è più soltanto una conseguenza eventuale del controllo, ma l’effetto necessario e voluto di un contratto, la cui causa viene individuata specificamente nella realizzazione dell’unitarietà economica di più soggetti mediante la creazione di una struttura in cui le società o gli enti aggregati conservano distinta soggettività giuridica.

Vi è, poi, l’analisi di alcuni degli aspetti più problematici legati alla necessità di adattare alla realtà di gruppo, e quindi a società “aggregate”, disposizioni del codice che nascono per regolamentare società isolatamente considerate. A tal fine sono state rilevate esigenze di rilettura di alcuni dei principi del diritto societario classico, ritenute necessarie per evitare che pedissequi trasposizioni da un contesto all’altro, finiscano per condannare il gruppo all’impotenza, negando legittimazione a quelli che ne costituiscono i presupposti di fondo.

La ricerca prosegue con l’analisi approfondita delle disposizioni che, pur non essendo ancora sufficienti a dar vita ad un vera e propria disciplina organica dei gruppi di società, sono considerate “un deciso passo avanti” verso la creazione di un primo “sistema di diritto dei gruppi”; sono stati infatti singolarmente esaminate le norme contenute nel nuovo Capo IX del codice civile, dedicato alla “Direzione e coordinamento di società”, con particolare attenzione alla disposizione in materia di responsabilità da attività di direzione e coordinamento (art. 2497, c.c.); prescrizione che viene analizzata, non soltanto come norma finalizzata a disciplinare le ipotesi patologiche dell’esercizio di tale attività a tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle società dominate, ma anche come disposizione contenente vere e proprie regole positive di condotta cui la dominante deve attenersi nell’esercizio della direzione unitaria all’interno del gruppo. I

In tale contesto, particolare attenzione viene riservata alla c.d. teoria dei vantaggi compensativi, potenzialmente uno dei momenti più stringenti della disciplina dell’attività di direzione e coordinamento, nel quale la prospettiva atomistica, tipica della società monade, sembra essere superata da una visione globale - «di gruppo» -

nella quale, seppur in assenza di menzioni specifiche, la struttura molecolare dell'aggregazione viene ad assumere rilevanza concreta.

In questo contesto, è stato altresì collocato un giudizio critico sull'esistenza del c.d. "interesse di gruppo"; giudizio che si conclude mettendo in evidenza come, in realtà, la scelta del legislatore delegato di legittimare l'ingresso nel nostro ordinamento del principio dei vantaggi compensativi - concretizzatasi nell'inserimento dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2497, c.c. - non sia risultata di per se stessa sufficiente a dare effettivo riconoscimento, all'esistenza dell'«interesse di gruppo», in nome del quale valutare la legittimità, o meno, della condotta di chi esercita la direzione unitaria. L'analisi mette, infatti, in evidenza che, per quanto il parametro di valutazione, in base al quale giudicare gli atti gestori, sia stato notevolmente ampliato, tuttavia, l'interesse che viene in considerazione, al fine di valutare la sussistenza del danno in materia di responsabilità da direzione e coordinamento, non è quello del gruppo, ma sempre e soltanto quello della società singolarmente considerata.

A necessario completamento del tema trattato, è stato, infine, inserito nell'elaborato un capitolo relativo al "gruppo cooperativo paritetico", nel quale, dopo aver messo in evidenza la tendenza del legislatore a superare una visione del gruppo, fondata soltanto sul controllo, sempre nell'ottica (già evidenziata) di attribuire effettiva legittimazione a forme di integrazione tra imprese realizzate mediante modelli contrattuali, la ricerca si è concentrata, in particolare, sul concetto di pariteticità e sui rischi di incompatibilità tra il fenomeno aggregativo di gruppo e i profili propri della mutualità cooperativa.